

Rapporto

numero

data

Dipartimento

9 novembre 2009

GRAN CONSIGLIO

Concerne

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sulle iniziative parlamentari

- ◆ **3 dicembre 2007 presentata nella forma elaborata da Angelo Paparelli per un'ulteriore limitazione nel numero e nel tempo degli interventi in Gran Consiglio (Modifica art. 68 LGC/CdS)**
- ◆ **2 giugno 2008 presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e Riccardo Calastri per la modifica dell'art. 68 LGC/CdS (Nuova regolamentazione dei tempi di parola)**

1. LE INIZIATIVE

Entrambe le iniziative sono finalizzate a snellire e quindi migliorare i lavori parlamentari, in vista di favorirne una maggiore sintesi ed efficienza. Esse propongono in particolare una modifica dell'art. 68 della LGC/CdS, nel senso di limitare i tempi di parola degli interventi parlamentari.

1.1 L'iniziativa di Angelo Paparelli

L'iniziativa di Angelo Paparelli prevede la seguente modifica:

Art. 68

¹*Ogni intervento, è limitato a un massimo di:*

- *3 minuti per il deputato che si esprime a titolo personale;*
- *15 minuti per il portavoce dei gruppi o dei movimenti e partiti non facenti gruppo;*
- *20 minuti per il Consigliere di Stato e per uno solo dei relatori del rapporto di maggioranza e di eventuali rapporti di minoranza. Ai correlatori di un rapporto (maggioranza o minoranza) non viene concesso di esprimersi in merito.*

²*Stralcio.*

³*Il secondo intervento sullo stesso oggetto non deve superare i 3 minuti.*

⁴*Il Presidente può concedere dei tempi di intervento supplementari ai Consiglieri di Stato e a uno solo dei relatori commissionali del rapporto di maggioranza e di eventuali rapporti di minoranza.*

⁵*Invariato.*

1.2 L'iniziativa di Raoul Ghisletta e Riccardo Calastri

L'iniziativa di Raoul Ghisletta e Riccardo Calastri prevede la seguente modifica:

Art. 68 Limitazioni

¹*Ogni intervento, riservato il caso delle interpellanze, è limitato a un massimo di:*

- *per oggetti definiti importanti dall'Ufficio presidenziale, su proposta della commissione che ha stilato il rapporto: 30 minuti per i gruppi di oltre 10 deputati, 10 minuti per i gruppi fino a 10 deputati e per i partiti non formanti gruppo;*

- per oggetti definiti di importanza media dall'Ufficio presidenziale, su proposta della commissione che ha stilato il rapporto: 20 minuti per i gruppi di oltre 10 deputati, 10 minuti per i gruppi fino a 10 deputati e per i partiti non formanti gruppo;
- per oggetti definiti di importanza minore dall'Ufficio presidenziale, su proposta della commissione che ha stilato il rapporto: 10 minuti per i gruppi di oltre 10 deputati, 5 minuti per i gruppi fino a 10 deputati e per i partiti non formanti gruppo;
- per i Consiglieri di Stato e i relatori: 20 minuti;
- per dichiarazioni di voto a nome di un gruppo: 3 minuti;
- per dichiarazioni di voto di un singolo deputato: 1 minuto;
- per fatto personale: 1 minuto.

²Abrogato

³Il secondo intervento sullo stesso oggetto non deve superare i 10 minuti per gruppo di oltre 10 deputati o i 5 minuti per gruppo fino a 10 deputati e per partito non formante gruppo.

⁴Invariato (l'UP può estendere il tempo a disposizione di relatori e Consiglieri di Stato)

⁵Abrogato

2. L'ESAME COMMISSIONALE

La Commissione ha costituito una propria Sottocommissione, incaricandola di esaminare le due iniziative e valutare pure eventuali ulteriori modifiche di legge, destinate a snellire e quindi migliorare i lavori del Gran Consiglio.

Essa ritiene infatti che un effettivo miglioramento possa essere raggiunto non tanto o soltanto limitando ulteriormente i tempi di intervento ma rivedendo semmai le regole stesse della dinamica dei lavori parlamentari.

Questo considerando in particolare il fatto che già oggi i tempi previsti per legge spesso purtroppo non sono rispettati.

Da qui il presente controprogetto e le proposte di modifica di legge seguenti.

2.1 Priorità

La Commissione considera innanzitutto necessario l'allestimento dell'ordine del giorno del Gran Consiglio da parte dell'Ufficio presidenziale non più solo in base ai cinque dipartimenti ma pure secondo le priorità degli oggetti da discutere e decidere in seno al Gran Consiglio.

Una tale impostazione dovrebbe permettere un'organizzazione dei lavori parlamentari in modo da valorizzare al meglio i dibattiti sulle questioni principali, a volte sfavoriti proprio dalla successione delle trattande all'ordine del giorno.

La Commissione propone quindi la seguente modifica di legge:

Art. 15 cpv. 4 (nuovo)

Compiti

⁴Elabora l'ordine del giorno delle sedute del Gran Consiglio.

Art. 48 cpv. 1

Ordine del giorno

¹Nell'ordine del giorno devono essere elencati separatamente e secondo priorità, tutti gli oggetti sui quali le Commissioni sono pronte a riferire per il giorno della seduta e quelli di cui è prevista la discussione, indicandone la forma di deliberazione prevista, preso atto del preavviso della Commissione.

2.2 Interventi

La Commissione propone inoltre di modificare il *Capitolo 2* della LGC/CdS, introducendo in particolare nuove forme di deliberazione del Gran Consiglio, con conseguente revisione dei principi di detto capitolo.

2.2.1 Principi

I nuovi art. 66, 67 e 68 LGC/CdS riguardano i *principi* che regolano gli interventi dei deputati in Gran Consiglio.

L'attuale art. 66 LGC/CdS rimane invariato ad eccezione della nota marginale, preceduta dalla dicitura *Principi, 1. Ordine d'intervento*.

Gli attuali art. 67 cpv. 1, 2, 3 e art. 68 cpv. 2, 3, 4 LGC/CdS vengono integrati in un unico nuovo art. 67 cpv. 1-6 LGC/CdS, denominato *2. Regole varie*.

L'attuale art. 68 cpv. 5 viene abrogato mentre viene introdotto un nuovo art. 67 cpv. 7 secondo cui il rappresentante del Consiglio di Stato, i relatori di rapporti commissionali e gli autori di un'iniziativa, un'interpellanza e una mozione possono chiedere la parola sull'oggetto in deliberazione.

L'attuale art. 69 LGC/CdS diviene il nuovo art. 68 LGC/CdS, *3. Modalità dell'intervento*, modificato unicamente dal profilo lessicale ai cpv. 2 e 3 e nella nota marginale con l'introduzione della cifra 3.

La Commissione propone quindi la seguente modifica di legge:

Art. 66

Principi
1. Ordine di intervento

(Modifica della nota marginale)

Art. 67

2. Regole varie

¹ Ad eccezione dei Consiglieri di Stato, dei relatori o dell'autore di una proposta, nessuno può parlare più di 2 volte sulla stessa questione.

² È sempre permesso, tuttavia, chiedere la parola per richiamare l'osservanza delle norme procedurali, per presentare una proposta d'ordine o per fatto personale.

³ È considerato fatto personale ogni attacco alla persona del deputato, come pure la circostanza che un deputato si veda attribuire durante le deliberazioni giudizi od opinioni manifestamente diversi o contrari ai propri.

⁴ Le dichiarazioni di voto sono limitate a 2 minuti.

⁵ Il secondo intervento sullo stesso oggetto non deve superare i 5 minuti.

⁶ Il Presidente può concedere dei tempi supplementari ai Consiglieri di Stato e ai relatori commissionali.

⁷ Il rappresentante del Consiglio di Stato, i relatori di rapporti commissionali e gli autori di un'iniziativa, un'interpellanza e una mozione possono chiedere la parola sull'oggetto in deliberazione.

Art. 68

3. Modalità dell'intervento

¹L'oratore deve attenersi all'argomento in discussione e astenersi da manifeste ripetizioni.

²In caso di inosservanza di questa norma, il Presidente lo richiama all'ordine.

³Se non vi dà seguito, il Presidente pone la domanda al Gran Consiglio se togliergli o meno la parola. La decisione è immediata, senza discussione con menzione a verbale.

2.2.2 Forme di deliberazione

La Commissione propone in particolare, analogamente a quanto previsto a livello federale, l'introduzione di forme diverse di dibattito: da quello libero a quello organizzato, a quello ridotto, sino alla procedura scritta e di cui al modificato art. 69 LGC/CdS.

In conformità all'art. 48 cpv. 1 LGC/CdS spetta all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio definire per i singoli oggetti all'ordine del giorno la forma di dibattito prevista, preso atto del preavviso della Commissione incaricata dell'esame parlamentare.

Rispetto all'attuale art. 68 cpv. 1 LGC/CdS, il nuovo art. 69a LGC/CdS prevede di limitare a 10 minuti gli interventi dei portavoce dei partiti non facenti gruppo e a 15 minuti gli interventi dei relatori. Tempo da suddividere anche tra i correlatori.

La Commissione propone quindi la seguente modifica di legge:

Art. 69

Forme di deliberazione 1. Forme previste

Gli oggetti sono deliberati in una delle seguenti forme, indicate nell'ordine del giorno allestito dall'Ufficio presidenziale:

1. dibattito libero
2. dibattito organizzato
3. dibattito ridotto
4. procedura scritta

Art. 69a

2. Dibattito libero

Nel dibattito libero ogni intervento, riservato il caso delle interpellanze, è limitato a un massimo di:

- 5 minuti per il deputato che si esprime a titolo personale;
- 20 minuti per il portavoce dei gruppi e 10 minuti per quelli dei partiti non facenti gruppo;
- 15 minuti per i relatori;
- 30 minuti per i Consiglieri di Stato.

Art. 69b

3. Dibattito organizzato

¹Nel dibattito organizzato il tempo di parola è limitato ed è ripartito complessivamente dall'Ufficio presidenziale tra i gruppi parlamentari, i deputati non appartenenti ad un gruppo, il rappresentante del Consiglio di Stato e i relatori di rapporti commissionali.

²I gruppi parlamentari comunicano tempestivamente come intendono ripartire tra i loro membri il tempo di parola che loro spetta.

³Si procede ad un dibattito organizzato in particolare per quello d'entrata in materia.

Art. 69c

4. Dibattito ridotto

Nel dibattito ridotto hanno diritto di parola soltanto i portavoce dei gruppi parlamentari e dei partiti non facenti gruppo, il rappresentante del Consiglio di Stato e i relatori dei rapporti commissionali.

Art. 69d

5. Procedura scritta

Nella procedura scritta il Gran Consiglio decide senza dibattito.

2.3 Partecipazione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato é chiamato ad assistere al completo o per delegazione alle sedute del Gran Consiglio. È quanto prevede la Costituzione cantonale e la LGC/CdS (art. 72 Cst./TI e art. 137 LGC/CdS).

Da tempo però questo non avviene più se non per le trattande principali, quali il piano finanziario e le linee direttive, il preventivo ed il consuntivo del Cantone o nei casi di messaggi comuni a due o più dipartimenti.

La Commissione invita il Governo a partecipare alle sedute del Gran Consiglio almeno con una delegazione e questo visto in particolare l'opportunità di migliorare le sinergie tra i diversi dipartimenti, come d'altronde auspicato dal Consiglio di Stato stesso.

3. CONCLUSIONI

La Commissione invita quindi il Gran Consiglio a respingere le iniziative presentate nella forma elaborata da Angelo Paparelli e da Raoul Ghisletta e Riccardo Calastri per un'ulteriore limitazione nel numero e nel tempo degli interventi in Gran Consiglio con relativa modifica dell'art. 68 della LGC/CdS, accogliendo il controprogetto di cui al decreto di legge seguente.

Per Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Fabio Bacchetta-Cattori, relatore
Bonoli - Cavalli - Corti - Garobbio - Ghisletta D. -
Giudici - Jelmini - Krüsi - Mellini - Pantani -
Pedrazzini (con riserva) - Ramsauer - Viscardi

Disegno di

LEGGE
sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002;
modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 3 dicembre 2007 presentata nella forma elaborata da Angelo Paparelli;
- vista l'iniziativa parlamentare 2 giugno 2008 presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e Riccardo Calastri;
- visto il rapporto 9 novembre 2009 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 é modificata come segue:

Compiti	<u>Art. 15 cpv. 4</u> ⁴ Elabora l'ordine del giorno delle sedute del Gran Consiglio.
Ordine del giorno	<u>Art. 48 cpv. 1</u> ¹ Nell'ordine del giorno devono essere elencati separatamente e secondo priorit�, tutti gli oggetti sui quali le Commissioni sono pronte a riferire per il giorno della seduta e quelli di cui � prevista la discussione, indicandone la forma di deliberazione prevista, preso atto del preavviso della Commissione.
Principi 1. Ordine di intervento	<u>Art. 66</u>
2. Regole varie	<u>Art. 67</u> ¹ Ad eccezione dei Consiglieri di Stato, dei relatori o dell'autore di una proposta, nessuno pu� parlare pi� di 2 volte sulla stessa questione. ² � sempre permesso, tuttavia, chiedere la parola per richiamare l'osservanza delle norme procedurali, per presentare una proposta d'ordine o per fatto personale. ³ � considerato fatto personale ogni attacco alla persona del deputato, come pure la circostanza che un deputato si veda attribuire durante le deliberazioni giudizi od opinioni manifestamente diversi o contrari ai propri.

⁴Le dichiarazioni di voto sono limitate a 2 minuti.

⁵Il secondo intervento sullo stesso oggetto non deve superare i 5 minuti.

⁶Il Presidente può concedere dei tempi supplementari ai Consiglieri di Stato e ai relatori commissionali.

⁷Il rappresentante del Consiglio di Stato, i relatori di rapporti commissionali e gli autori di un'iniziativa, un'interpellanza e una mozione possono chiedere la parola sull'oggetto in deliberazione.

Art. 68

3. Modalità dell'intervento

¹L'oratore deve attenersi all'argomento in discussione e astenersi da manifeste ripetizioni.

²In caso di inosservanza di questa norma, il Presidente lo richiama all'ordine.

³Se non vi dà seguito, il Presidente pone la domanda al Gran Consiglio se togliergli o meno la parola. La decisione è immediata, senza discussione con menzione a verbale.

Art. 69

Forme di deliberazione 1. Forme previste

Gli oggetti sono deliberati in una delle seguenti forme, indicate nell'ordine del giorno allestito dall'Ufficio presidenziale:

1. dibattito libero
2. dibattito organizzato
3. dibattito ridotto
4. procedura scritta

Art. 69a

2. Dibattito libero

Nel dibattito libero ogni intervento, riservato il caso delle interpellanze, è limitato a un massimo di:

- 5 minuti per il deputato che si esprime a titolo personale;
- 20 minuti per il portavoce dei gruppi e 10 minuti per quelli dei partiti non facenti gruppo;
- 15 minuti per i relatori;
- 30 minuti per i Consiglieri di Stato.

Art. 69b

3. Dibattito organizzato

¹Nel dibattito organizzato, il tempo di parola è limitato ed è ripartito complessivamente dall'Ufficio presidenziale tra i gruppi parlamentari, i deputati non appartenenti ad un gruppo, il rappresentante del Consiglio di Stato e i relatori di rapporti commissionali.

²I gruppi parlamentari comunicano tempestivamente come intendono ripartire tra i loro membri il tempo di parola che loro spetta.

³Si procede ad un dibattito organizzato in particolare per quello d'entrata in materia.

Art. 69c

4. Dibattito ridotto

Nel dibattito ridotto hanno diritto di parola soltanto i portavoce dei gruppi parlamentari e dei partiti non facenti gruppo, il rappresentante del Consiglio di Stato e i relatori dei rapporti commissionali.

Art. 69d

5. Procedura scritta

Nella procedura scritta il Gran Consiglio decide senza dibattito.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.